

## ALLEGATO F

SANZIONI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1923, N. 3267 E SS.MM.II., LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2012. N. 45 LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2017 N. 51.

### Art. 1

*(Sanzioni Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 )*

1. Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45e s.m.i. e del presente regolamento sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:
  - a) le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo **14** della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 e s.m.i. comportano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra due e dieci volte il valore delle piante tagliate o del danno causato;
  - b) per la produzione o vendita di materiale di propagazione forestale non autorizzata, in violazione dell'articolo **16** della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, si applica una sanzione amministrativa da euro 750,00 a euro 3.500,00 in applicazione del Decreto legislativo 10 novembre 20013 n. 386;
  - c) per l'impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla Regione in violazione del primo comma dell'articolo **17** della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, si applica una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00;
  - d) per le violazioni dei divieti di cui **all'articolo 31** legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45e s.m.i. si applica una sanzione amministrativa da euro **50,00** a euro **500,00** fino a 10 chilogrammi, per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia e in caso di danno, una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del danno commesso;
  - e) chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di propagazione senza la licenza prescritta dall'Art. 2 dell'allegato L del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1000,00 a euro 6000,00;
  - f) Chiunque omette di tenere il registro di cui all'Art. 4 dell'allegato L del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3000,00;
  - g) Chiunque tiene irregolarmente il registro di cui all'Art. 4 comma 1 lettera a dell'allegato L del presente regolamento, od omette la comunicazione alle competenti autorità territoriali della consistenza del materiale di propagazione presente nelle proprie unità produttive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 1200,00;
  - h) Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiale di moltiplicazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dall'articolo 4 comma 1 lettera c dell'allegato L del presente regolamento, è è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni kg o frazione di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, trasportate per la vendita, vendute o altrimenti commercializzate;
  - i) Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione del Dipartimento competente prevista all'art. 6 dell'allegato L del presente regolamento, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse;
  - j) Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, può procedere al sequestro ed alla distruzione, a carico della ditta incriminata, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese di analisi effettuate agli istituti incaricati;

- k) Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato di cui alle lettere e, f e h, il Dipartimento competente nel pronunciare il provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, dispone che il provvedimento venga comunicato dal Dipartimento competente e tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su un sito internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne fa richiesta;
  - l) Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate alle lettere f, g e h, il Dipartimento competente può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni;
  - m) in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00 fino a 20 piante o parti di esse, mentre per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia;
  - n) la violazione del divieto di trasformazione e mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico forestale e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, a norma dell'articolo 23 comma 3 della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore;
  - o) la conversione o la sostituzione di specie forestali autoctone in violazione dell'articolo 23 comma 5 della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00 fino a 2000 metri quadrati di superficie ragguagliata, per superfici superiori la sanzione è raddoppiata;
  - p) la violazione del divieto di cui **all'articolo 26** comma 1 legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 e s.m.i. comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 350,00 ad euro 3,500,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000;
  - q) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell'autorizzazione prevista, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro a 3.000,00;
  - r) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali senza l'invio della comunicazione prevista o prima del termine previsto per il loro inizio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **200,00** a euro **2.000,00**;
  - s) per la mancata apposizione del cartello di cantiere si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00.
  - t) per il danneggiamento della flora spontanea protetta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000;
  - u) Per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento non previste ai punti precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 100,00 e massima di € 500,00, se dalla violazione deriva un danno, si applica anche una sanzione amministrativa compresa tra il doppio e il quadruplo del danno causato.
2. **Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, del** Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii., le violazioni relative a movimento terra in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii., sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e/o regionali:
- a) Per l'esecuzione di movimento terra, senza l'invio della **comunicazione** prevista o prima del termine previsto per il loro inizio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **200,00** a euro **2.000,00**;
  - b) Per l'esecuzione di movimento terra, in assenza dell'**autorizzazione** prevista, all'interno di un terreno vincolato per la soppressione di cespugli ed arbusti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **300,00** a euro a **3.000,00**;

- c) Per l'esecuzione di movimento terra in assenza dell'**autorizzazione** prevista, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **300,00** a euro a **3.000,00**;
- d) Per l'esecuzione di movimenti terra effettuati in terreni sottoposti a sistemazione idraulico forestale rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, a norma dell'articolo 23 comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **500,00** ad euro **5.000,00** per ogni **100** metri quadrati o frazione inferiore;
- e) per l'esecuzione di movimento terra di entità superiore a **500 mc** in assenza dell'**autorizzazione** prevista, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **300,00** ad euro **3.000,00**; la sanzione prevista, sarà maggiorata rispettivamente di euro **100,00** per l'importo minimo e di euro **1000,00** per l'importo **massimo, per ogni 100 mc** di terreno movimentato o frazione inferiore.
- f) Per l'esecuzione di movimento terra in assenza dell'**autorizzazione** prevista, in area boscata in violazione all'articolo **26 comma 1 legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45**, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **350,00** ad euro **3.500,00** per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000;

Per il calcolo delle sanzioni si procede ai sensi della l. 689/81. Per quanto non previsto per le altre infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n° 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii..

*Nota: Il comma 1 e' quello integrale della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 del e non sono apportate modifiche. Il comma 2 della legge regionale del 12 ottobre 2012 n. 45 e' riferito alle sanzioni per movimento terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico.*

#### Art. 2

*(Sanzioni legge regionale 22 dicembre 2017 n. 51)*

1. La mancata redazione o aggiornamento del catasto incendi e della relativa cartografia da parte dei comuni può costituire motivo di esclusione degli stessi dai bandi e dai finanziamenti regionali.
2. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
  - a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
  - b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
  - c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
  - d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 chilogrammo di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
  - e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
  - f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.

#### Art. 3 (Altre Sanzioni))

1. Si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500 per il mancato rispetto del piano colturale di cui all'art. 75 del presente Regolamento;
2. Si applica la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2.000 per il taglio di utilizzazione conclusivo eseguito anticipatamente rispetto a quanto indicato nel piano colturale di cui all'art. 7 del Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 dell'Allegato F al presente regolamento;
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 per l'esecuzione di interventi in assenza del piano colturale di cui all'art. 75 del Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3 dell'Allegato F al presente regolamento.
4. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari non previste ai precedenti artt. 1 e 3 si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 100,00 e massima di € 500,00. Se dalla violazione ne deriva un danno, si applica una sanzione amministrativa che va dal doppio al quadruplo del danno causato.

**TABELLA A**

Tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui, e tagliate in violazione alle presenti norme.

specie legnosa	valore piante con diametri in cm a metri 1.30 da terra											
	sino a cm 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 60	cm 61 e oltre
abete e larice	3.55	3.55	4.58	7.16	13.85	24.17	39.67	56.2	76.82	99.03	133.11	139.11
pino e altre resinose	3.03	3.03	3.55	6.65	12.81	21.59	35.54	50.51	68.56	89.22	123.82	129.82
faggio ed acero	3.03	3.03	4.58	7.16	12.81	19.53	28.31	39.15	52.55	68.56	93.35	99.35
castagno e cerro	3.03	3.03	5.1	7.68	13.33	19.53	27.79	37.09	48.42	59.78	78.89	84.89
rovere e farnia	3.03	3.03	5.62	8.2	13.33	20.04	28.82	39.15	51.51	63.39	84.05	90.05
leccio sughera e fillirea olmo robinia, carpino, bagolaro sorbo ontano, pioppo e salice e altre essenze	3.03	3.03	4.07	6.13	11.26	16.43	23.66	32.44	44.28	57.2	77.85	83.85

principi utilizzati per l'aggiornamento
valore 2008 + 2
valore 2008 + 3
valore 2008 + 4
classe aggiunta Determinata sommando il valore classe 51-60 del 2011 + 6 euro

**TABELLA B**

Tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori dei prodotti utilizzati in violazione delle presenti norme nei boschi cedui, (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A), nonché la tariffa per l'applicazione del valore del fieno normale e dei cespuglietti di erica.

A)	Legna da ardere – essenza forte (al quintale)	4.20
B)	Legna da ardere – essenza dolce (al quintale)	3.80
<b>LEGNAME DA LAVORO</b>		
C)	Doghe per botti a metro cubo	21.08
D)	Travi e travetti di castagno e altre essenze a metro cubo	23.66
E)	Pali da reticolati, per ciascuno	0.80
F)	Paletti da vigna, per ciascuno	0.30
G)	Ciocco d'erica per abbozzi per pipe (al quintale)	40
H)	Soprassuolo da animali condotti nei boschi chiusi al pascolo (al quintale)	8.40